



# COMUNE di PADOVA

Settore Ambiente

## DIVIETO DI UTILIZZO DEI CORSI D'ACQUA: BACCHIGLIONE, BRENTA, PIOVEGO, MUSON DEI SASSI E RELATIVI LORO EFFLUENTI PER IRRIGA- ZIONE DI COLTIVAZIONI ORTOFRUTTICOLE.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 16 - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, recante prot. n. 04/324/u/SIAN del 16/09/04, in cui si indica la necessità di emettere ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua dei corsi in oggetto per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole a causa della ripetuta presenza di Salmonella ss.pp. nei campionamenti effettuati dall'ARPAV nel 2004 presso le stazioni di prelievo delle acque superficiali;

VISTE le segnalazioni di inquinamento batterico dei corsi d'acqua in oggetto trasmesse nel 2004 dall'ARPAV, nelle quali si evidenzia la presenza di Salmonella nei campioni prelevati presso le stazioni del P.R.R.A.;

VISTE le ordinanze di divieto di irrigazione di ortaggi da consumarsi crudi emesse dal Comune di Padova per i seguenti corsi d'acqua:

- canali Piovego e Roncajette (prot. n. 46824 del 10/09/1987);
- fiume Bacchiglione (prot. 22973 del 28/03/1994);
- canale Brentelle (prot. 22974 del 28/03/1994);
- fiume Brenta (prot. 22975 del 28/03/1994 e prot. n. 141087 del 04/11/2002);
- diramazione sinistra scolo Ponte di Brenta (prot. n. 855 del 25/01/1995);
- canale Santa Chiara c/o giardini Treves (prot. 40959 del 19/06/1995);

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 e successive modificazioni;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni;

AI SENSI dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di vietare l'utilizzo dell'acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole dei corsi d'acqua: Bacchiglione, Brenta, Brentelle, Piovego e Muson dei Sassi e relativi loro effluenti.

ORDINA

Nel territorio del Comune di Padova, fino a diverso parere espresso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 16 - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, è vietato l'utilizzo dell'acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole dei corsi d'acqua: Bacchiglione, Brenta, Brentelle, Piovego e Muson dei Sassi e relativi loro effluenti

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo diffusione nelle bacheche dislocate sul territorio e adeguata pubblicità.

La presente Ordinanza è inviata alla Regione Veneto Genio Civile e Direzione Ambiente e Territorio e ai Consorzi di Bonifica: Adige Bacchiglione, Bacchiglione Brenta e Pedemontano Brenta Idrovora di Brentelle, per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che l'unità organizzativa competente è il Settore Ambiente.

DEMANDA

Al Dipartimento di Prevenzione dell' U.L.S.S. n. 16, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Padova il controllo sulla corretta attuazione della presente ordinanza, in base alle reciproche competenze.

CHIEDE

La collaborazione del Comando di Polizia Provinciale per quanto di competenza.

IL SINDACO  
FLAVIO ZANONATO